



*Prefettura di Alessandria*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. N. 21561/2020/Gab.

Alessandria, 19 ottobre 2020

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni della provincia  
LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. PRESIDENTE della PROVINCIA  
ALESSANDRIA

Al Sig. PRESIDENTE della CAMERA di COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
ALESSANDRIA

Al Sig. QUESTORE  
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI  
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA  
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO  
ALESSANDRIA

Al Sig. COMMISSARIO dell'ASL AL  
ALESSANDRIA

**Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre e 18 ottobre 2020.**

Conformemente alle indicazioni impartite dal Ministero dell'Interno, si richiama la cortese attenzione delle SS.LL. sulle nuove disposizioni concernenti l'oggetto, introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 ottobre e 18 ottobre 2020, in vigore fino al 13 novembre p.v., reperibili sui siti della Presidenza del Consiglio e della Gazzetta Ufficiale.

I predetti decreti recano alcune nuove disposizioni in senso restrittivo, determinate dall'evolversi della situazione epidemiologica e dall'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.

Ne discende che talune prescrizioni dei provvedimenti sono rivolte a limitare ulteriormente le occasioni di aggregazione e concentrazione di persone, tenuto conto che tali circostanze possono favorire, a causa della loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

Le disposizioni dei citati decreti che recano profili innovativi vengono illustrate qui di seguito, alla luce di tale premessa, con riguardo ai diversi specifici ambiti cui sono riferite.

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; distanziamento interpersonale (art. 1, commi 1, 2 e 6, lettera e) del DPCM 13 ottobre 2020).

L'art. 1, comma 1, del DPCM 13 ottobre, ripropone l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto, nei termini e con le esclusioni di cui al decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, nonché, al comma 2, quello di osservare una distanza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni indicate nello stesso precetto.

Al riguardo il Ministero dell'Interno ha ribadito che il quadro regolatorio vigente, con riferimento all'obbligo di utilizzo della mascherina, esonera le attività sportive, nelle quali rientrano anche quelle svolte con finalità amatoriali, mentre assoggetta all'obbligo di utilizzo di tale dispositivo l'attività motoria.

In proposito, il predetto Dicastero ha precisato che nell'attività motoria, cui è riferito l'obbligo in questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all'aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all'attività sportiva e, quindi, parimenti esentate.

Conseguentemente, pratiche quali *jogging, footing, trekking, nordic walking* o altre forme di camminata sportiva, citate a mero titolo esemplificativo, potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall'art. 1, comma 6, lettera d) del DPCM del 13 ottobre.

Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a "pedalata assistita", per i quali ricorrono, dato l'impegno fisico richiesto dall'uso del mezzo, condizioni non dissimili.

Il comma 1, al fine di valutare la sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo della mascherina, dà inoltre rilievo alle "caratteristiche dei luoghi" o alle "circostanze di fatto" che garantiscano "in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi", fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé tale dispositivo di protezione. Sicché anche l'attività motoria, al pari di ogni altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall'obbligo di utilizzo della mascherina.

La disposizione in commento reca, infine, la raccomandazione, che rappresenta un'indicazione prudenziale, a utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, allorché si sia in presenza di persone non conviventi.

Tale utilizzo in ambito privato configura una misura di profilassi il cui rispetto resta affidato al senso di responsabilità dei singoli, atteso il riscontro legame fra l'aumento dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale o in quello riferito a familiari non conviventi.

## Possibilità di chiusura di strade e piazze suscettibili di assembramento

Si richiama l'attenzione sulla novella introdotta dal DPCM del 18 ottobre mediante l'inserimento nell'art. 1 del precedente DPCM 13 ottobre 2020 del comma 2 – bis, che recita testualmente: *“Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”*.

Eventi e competizioni sportive (art. 1, comma 6, lettera e) DPCM 13 ottobre 2020, come sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 18 ottobre 2020).

Aspetti innovativi presenta anche la disposizione in epigrafe, relativa agli eventi e competizioni sportive riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.

Nella nuova formulazione, la norma consente soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dai predetti comitati, federazioni ed enti. In occasione di tali eventi e competizioni, la presenza di pubblico è ora consentita nel rispetto di una percentuale massima di riempimento pari al 15% della capienza totale dell'impianto.

Le esigenze poste, tuttavia, dalla necessità di evitare concentrazioni di folla e, quindi, situazioni di potenziale attenuazione del rispetto della distanza interpersonale, con incremento del rischio di contagio, si correlano alla previsione secondo la quale la presenza di pubblico è ammessa, anche per gli impianti di capienza potenzialmente superiore, non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni all'aperto, e di 200 per quelle che si svolgono in luoghi chiusi.

La presenza del pubblico nei termini suindicati è peraltro ammessa esclusivamente negli impianti sportivi che consentano specifiche modalità di attribuzione del posto a sedere (prenotazione e assegnazione preventiva) e presentino adeguati volumi e ricambi d'aria, e comunque a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni e organizzazioni sportive.

Va peraltro sottolineato, come ulteriore aspetto di novità, che la norma attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stabilire, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

Inoltre, con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Sport di contatto (art. 1, comma 6, lettera g) del DPCM 13 ottobre 2020, come sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 18 ottobre 2020).

Per effetto della disposizione in epigrafe, lo svolgimento degli sport di contatto, individuati con decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e) sopra descritti.

L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Ricadono invece in una generale previsione di divieto tutte le gare, le competizioni e le attività connesse (quindi anche le sedute di allenamento) ai predetti sport di contatto aventi carattere ludico – amatoriale.

#### Attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo

Il DPCM 18 ottobre 2020, nel confermare la disciplina previgente (art. 1, comma 6, lettera l) del DPCM 13 ottobre), ha introdotto la limitazione dell'orario delle predette attività dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

#### Spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lettera m) del DPCM 13 ottobre 2020)

In tema di spettacoli aperti al pubblico – per cui continua ad applicarsi il limite di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 per quelli in luogo chiuso – il Ministero dell'Interno ha segnalato, quale profilo innovativo, la previsione recata nella parte finale della disposizione in commento che, con riguardo alla facoltà delle regioni e delle province autonome di fissare un diverso numero massimo di spettatori, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, stabilisce che occorra acquisire l'intesa con il Ministro della Salute. Sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dai predetti enti territoriali.

#### Feste, sagre e fiere (art. 1, comma 6, lettera n) del DPCM 13 ottobre 2020 come modificata dall'art. 1, comma, lettera d) del DPCM 18 ottobre 2020).

La disposizione di cui trattasi, nel confermare la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, aggiunge il divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto. Il Ministero dell'Interno ha precisato che nell'ambito del divieto rientrano i luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora.

Il divieto introdotto origina dal fatto che le dinamiche relazionali che normalmente caratterizzano le occasioni di festeggiamento, comportanti concentrazione e aggregazione di persone non conviventi, possono incidere sul rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale, con concreto aggravamento del rischio di contagio.

La stessa disposizione consente, in via di eccezione, che possano tenersi feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a di esempio, quelle contemplate dalle confessioni religiose di cui agli allegati da 1) a 7) del DPCM 13 ottobre 2020.

Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, ne consegue che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell'entrata in vigore del predetto DPCM per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito.

Un'ulteriore misura, sia pure di carattere non prescrittivo e con finalità prudenziali, è stata introdotta con riferimento alle abitazioni private per le quali è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.

Per quanto riguarda le sagre e le fiere, a seguito delle modifiche dell'art. 1, comma 6, lettera n) del DPCM 13 ottobre 2020 e all'introduzione della lettera n – bis), operate dal DPCM 18 ottobre 2020, dalla data odierna sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico – scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Convegni, congressi, cerimonie pubbliche e riunioni (art. 1, comma 6, lettera n- bis) del DPCM 13 ottobre 2020, introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 18 ottobre 2020).

La nuova disposizione sospende tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Inoltre viene stabilito che tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee – guida vigenti e a condizione che siano adottate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Viaggi d'istruzione e altre iniziative didattiche (art. 1, comma 6, lettera s) del DPCM 13 ottobre 2020)

Ancora nell'ottica della limitazione delle occasioni di aggregazione, potenziali fonti di diffusione del contagio, la norma in epigrafe stabilisce la sospensione, con talune specifiche eccezioni, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lettera ee) del DPCM 13 ottobre 2020, come sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 18 ottobre 2020)

La norma in argomento introduce alcune limitazioni orarie per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), stabilendo che esse sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e fino alle ore 18 in assenza di tale modalità di consumazione.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti orari introdotti, il Ministero dell'Interno ha sottolineato che la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione. In proposito, si pregano le SS.LL. e il Sig. Presidente della Camera di Commercio di voler sensibilizzare in proposito le Associazioni di categoria affinché il servizio di consumazione ai tavoli, onde rispettare il predetto limite orario, venga effettuato il più possibile privilegiando l'”accesso tramite prenotazione”, in conformità, peraltro, ad una specifica previsione del protocollo di settore, di cui all'allegato 9 al DPCM 13 ottobre 2020.

Mentre per la ristorazione con consegna a domicilio non vi è alcun profilo innovativo da segnalare, la ristorazione con asporto è consentita negli stessi limiti orari sopra citati, con chiusura alle ore 24.00, e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei relativi esercizi.

L'espressione “nelle adiacenze” risponde alla finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi nelle fasce serali o notturne e, non indicando una precisa distanza metrica, comporta innanzitutto una valutazione della sussistenza o meno di possibili assembramenti, peraltro vietati in ogni contesto.

Il DPCM 13 ottobre 2020, all'art. 3, conferma le disposizioni già in vigore in materia di misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con una sola modifica introdotta dal DPCM 18 ottobre 2020 in materia di maggiore efficacia del "contact tracing" attraverso l'utilizzo della "App Immuni", mentre, agli artt. 4, 5 e 6, regola, introducendo limitate novità, gli spostamenti da e per l'estero, individuando altresì, all'art. 7, gli obblighi a carico dei vettori e degli armatori correlati a tali spostamenti.

Inoltre, l'art. 11 ribadisce quanto già previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus.

Il Ministero dell'interno ha infine sottolineato che le "raccomandazioni" contenute nelle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art.1, comma 1, del DPCM 13 ottobre 2020 e all'art. 1, comma 6, lettera n) dello stesso decreto, concernenti i comportamenti da adottare nelle abitazioni private, rivestono carattere di esortazione e non integrano precetti vincolanti, cui sia correlata l'applicazione di sanzioni per comportamenti difformi.

Si precisa da ultimo che le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 si applicano dal 14 ottobre in sostituzione di quelle del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, mentre quelle del DPCM 18 ottobre 2020 si applicano dalla data odierna. L'efficacia di entrambi i provvedimenti è fissata al 13 novembre p.v., restando salvi i diversi termini previsti da singole disposizioni dei decreti stessi.

Si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia per l'attenzione.

p. IL PREFETTO t.a.  
IL VICEPREFETTO VICARIO

(P. P.)